

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

in composizione collegiale, in persona di
dr.ssa, Caterina LIBERATI, Presidente
dr. Francesco LUPIA, Giudice
dr. Alessio DI PIETRO, Giudice relatore

nel procedimento n. 447 del Ruolo generale dell'anno 2021, vertente

T R A

[REDACTED]

(Avv. Antonio Rosario De Crescenzo)

reclamante

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " [REDACTED] " di

[REDACTED] in persona del dirigente scolastico *pro tempore*

reclamati contumaci

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza resa in data 29.1.2021 dal Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro (R.Gen. n. 4132/2020)

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 aprile 2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che ha respinto, per insussistenza di *fumus boni iuris*, la sua domanda cautelare volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento, adottato dal dirigente scolastico ove prestava servizio, di sua esclusione dalla I fascia delle graduatorie provinciali per supplenze di cui all'ordinanza ministeriale



n. 60/2020 con conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato in data 8.10.2020 con scadenza al 30.6.2021.

Secondo il reclamante, il giudice della prima fase non avrebbe tenuto in debito conto la rilevanza della circolare ministeriale n. 26841 del 5.9.2020 che consente la permanenza nelle G.P.S. di cui sopra dei docenti che hanno ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole definitivo o con efficacia provvisoria.

L'Amministrazione convenuta è rimasta contumace sia nella precedente fase sia nella presente sede di reclamo.

La causa è stata discussa all'udienza del 13 aprile ed il Collegio si è riservato.

Il reclamo merita accoglimento.

Il Dirigente che ha decretato l'esclusione dell'odierno reclamante dalla graduatoria di prima fascia delle GPS con la conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ha così motivato la sua decisione: “[...] *la predetta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio disponeva l'annullamento dell'art 2 e dell'art 4 bis del D.M. 374/2017 nei limiti di cui in motivazione, riguardante l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; CONSIDERATO la conseguente caducazione delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, citate dalla suindicata sentenza e l'inefficacia del suddetto provvedimento nei confronti delle nuove GPS; [...] DISPONE A rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma, l'esclusione del docente* [redacted], *codice fiscale* [redacted], *dalla I° fascia della GPS per la classe B014, e per l'effetto, l'inserimento del docente alla II° fascia della GPS per la classe B014, posizione n. [redacted], con punti [redacted].”*

Tuttavia, tale impugnato provvedimento di depennamento ha disatteso le previsioni contenute nella circolare ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 nella parte avente ad oggetto: “Anno scolastico 2020/21 - Istruzioni operative in



materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., con particolare riguardo alle disposizioni in materia di contenzioso”.

In tale nota, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le seguenti indicazioni: *“permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalla predette fasce ed alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note.*

L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante”.

Ebbene, in esecuzione della sentenza n. 11798/2017 del T.A.R. del Lazio – Sezione III Bis che annullato l’art. 2 del D.M. n. 374/2017, il docente , diplomato ITP, è stato collocato, con riserva, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico dal 2017/2018 al 2019/2020.

Risulta pacifico che tale decisione è stata appellata dal Ministero dell’Istruzione e che la stessa non sia ancora passata in giudicato.

Dunque, il giudizio di merito di cui alla predetta sentenza del Tar che ha interessato il reclamante non risulta ancora definito, con la conseguenza che secondo le stesse disposizioni ministeriali l’efficacia del suo inserimento a suo tempo conseguito doveva essere preservata ai fini dell’inserimento nella prima fascia delle GPS o nella seconda fascia delle GI (in senso analogo, vedi ord. Trib. Roma del 25.2.2021, dott. Pagliarini).

Ebbene, il Dirigente del Ministero, nell’escludere il dalle graduatorie, ha disatteso le previsioni in materia fornite dallo stesso Ministero.



Tra l'altro, non può non evidenziarsi come il Ministero, decidendo di rimanere contumace nei giudizi cautelari, abbia omesso di spiegare le ragioni della sua scelta di andare in contrasto con la sua stessa circolare.

La conseguenza di quanto detto è che il provvedimento di depennamento del [] non risulta legittimo, poiché in contrasto con le stesse regole che in materia si è imposto il Ministero dell'Istruzione.

Sussiste anche il requisito del *periculum*, considerato che il ricorrente si è visto privare all'improvviso del posto di lavoro, unica propria fonte di sostentamento. Tra l'altro, i tempi definizione di un processo ordinario non consentirebbero al reclamante di ottenere una pronuncia in tempo utile, attesa la ravvicinata scadenza dell'incarico di supplenza revocato.

Va pertanto ordinato al Ministero dell'Istruzione di reinserire il [], sia pur sempre in via provvisoria, nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI, e con immediata ripresa dell'attività lavorativa e reintegra in servizio presso l'Istituto dove si è visto risolvere il contratto stipulato.

Le spese della doppia fase, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seguono la soccombenza.

P . Q . M .

visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.

in riforma dell'ordinanza opposta, **DICHIARA** il diritto di []
[] al "reinsediamento" (con riserva) nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite per la Provincia di Roma con validità per il biennio scolastico 2020-2022, classe di concorso B014 e, per l'effetto, **ORDINA** al Ministero dell'Istruzione di ripristinare la situazione precedente all'impugnato decreto, con immediata ripresa in servizio di [] presso l'Istituto scolastico dove si è visto risolvere il contratto di lavoro stipulato;

CONDANNA l'amministrazione reclamata alla rifusione, in favore del procuratore antistatario del reclamante, dei compensi legali della doppia fase cautelare che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Si comunicati.



Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 27.4.2021.

Il Giudice relatore

Alessio Di Pietro

Il Presidente

Caterina Liberati

